



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI

Via Prunaia, 14 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - C.F. 80045390483

Tel 055-8962201 IT67D 03599 01800 000000133418

e-mail: FIIC86500G@istruzione.it - FIIC86500G@pec.istruzione.it

Circolare n. 17

Al personale dell'istituto

Alla DSGA, dott.ssa Giovanna Maria Scardino

Ai genitori delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni

Al personale educativo

Al personale addetto alla mensa

Ai fornitori

A chiunque debba far accesso ai locali dell'istituto

Oggetto: Estensione certificazione verde Covid-19 cd "Green pass"

Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 122, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". Lo stesso all'art. 1 comma 2 recita:

*"Fino al 31 dicembre 2021 [...] **chiunque** accede alle strutture delle istituzioni scolastiche [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti".*

Pertanto, a far data da oggi sabato 11 settembre, **chiunque** debba/voglia accedere ai plessi deve:

- 1) possedere la certificazione verde;
- 2) esibire la certificazione verde al personale addetto al controllo.

Quindi, genitori, educatori professionali, personale addetto alla mensa, operai che svolgono opera di manutenzione, fornitori, in sintesi anche tutti i soggetti esterni all'amministrazione **debbono** possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde, facendone verificare la validità al personale addetto.

All'occorrenza, può essere richiesto un documento di identità.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000 euro; art. 1 c. 4).

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose dopo circa 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (nota bene : NON è utile la semplice esibizione di tampone negativo, ma occorre esibire il green pass valido 48 ore rilasciato a seguito di tampone negativo);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3: *“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.*

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno tassativamente contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire
- l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Forse non è superfluo sottolineare che (art. 1, c. 2): “La disposizione di cui al primo periodo (cioè il possesso e l'esibizione delle certificazione verde) **NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti**”.

Quindi, gli alunni di tutti gli ordini accederanno alla scuola regolarmente, come sempre, senza alcuna operazione.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo scopo di aumentare ulteriormente il livello di tutela delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, nel momento in cui si recano a scuola, nonché del personale scolastico.

Campi Bisenzio, 11 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Giari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993)